

CONTRATTO DI GARANZIA – CONDIZIONI GENERALI¹

**Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, (d'ora in avanti Confidi),
con sede in 30175 Marghera Venezia - Via della Pila, 3/A**

Tra

Sviluppo Artigiano, nella persona del sig. _____ nato a _____
il _____ in qualità di _____ autorizzato a quanto infra dal Consiglio di
Amministrazione che gli ha conferito il mandato di sottoscrivere la Lettera di Garanzia

e

l'Impresa _____ con sede legale a _____
prov. _____ in _____ P.IVA _____
Codice Fiscale _____ in persona del legale Rappresentante _____
Nato a _____ il _____ e residente in _____

PREMESSO CHE

- l'oggetto sociale di Confidi è quello di agevolare l'accesso al credito dei propri soci (clienti) mediante la concessione di garanzie e sostegno delle linee di credito loro concesse da Banche e Intermediari Finanziari (d'ora innanzi Banca o IF) e che il Cliente ha presentato richiesta di garanzia per un finanziamento da chiedere ai soggetti citati;
- il Cliente sa dell'esistenza di una **Convenzione** sottoscritta tra il Confidi e la Banca e/o IF in richiesta; **il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio Confidi mentre l'erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio della Banca e/o IF;**
- il Cliente ha preso visione del Foglio Informativo vigente;
- il presente contratto è da considerarsi sospensivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 e ss. del codice civile e, pertanto, si considera produttivo di effetti al momento dell'effettiva erogazione del finanziamento da parte della Banca e/o IF;
- il Confidi, verificata la presenza del merito creditizio, trasmette alla Banca e/o IF una Lettera di Garanzia con le caratteristiche del finanziamento in merito al tipo di garanzia, importo, durata, forma tecnica, percentuale di garanzia ed eventuali condizioni, così come concordato con il cliente, e fa pervenire al cliente copia del presente contratto debitamente sottoscritto come previsto dall'art. 9;
- in caso di delibera di importo difforme tra Confidi e Banca e/o IF, si procederà alla variazione dei costi della garanzia conformemente al Foglio Informativo pubblicato su Internet o presente presso le Unità locali e già visto dal cliente;
- in caso di variazione di uno o più elementi del finanziamento e/o della garanzia, sia da parte della Banca, dell'IF e/o del Confidi, rispetto alla richiesta del Cliente, sarà cura del Confidi, per la parte di sua competenza, informare il Cliente delle variazioni;
- nel caso di delibera negativa da parte della Banca e/o IF, il presente contratto non produrrà alcun effetto giuridico;

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Il Confidi rilascia nell'interesse del Cliente garanzia a fronte del finanziamento concesso dalla Banca e/o IF ai sensi della Convenzione sottoscritta con la Banca e/o IF stessi, rispondendo delle obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio. Ogni garanzia è prestata, a beneficio del soggetto garantito, solamente a favore della Banca e/o IF ed è escutibile solo da essi (o da altro soggetto cessionario autorizzato) restando perciò escluso il diritto di regresso da parte dei terzi garanti. Per tutte le garanzie personali acquisite dalla Banca, Sviluppo Artigiano, ferma la solidarietà con il debitore principale e i suoi aventi causa, non assumerà la veste di cofideiussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi sin da ora nei loro confronti ogni solidarietà.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

La Lettera di Garanzia emessa dal Confidi ha una validità di 60 giorni, salvo che la Convenzione in essere del Confidi con la Banca e/o IF non preveda diversamente. Superato tale termine, senza perfezionamento/erogazione del finanziamento, la lettera perderà la sua efficacia e pertanto l'organo deliberante del Confidi, preposto al rilascio della garanzia, valuterà se prorogarlo o meno. La Lettera di Garanzia produce i suoi effetti soltanto a seguito dell'incasso delle quote sociali, delle commissioni di garanzia e delle altre somme dovute dal Cliente a favore del Confidi conformemente a quanto precisato nel

¹ Testo deliberato dal CdA del 09.11.2011

Foglio Informativo. Il Cliente prende atto che il Confidi può eventualmente inoltrare richieste di controgaranzia al Fondo Centrale di Garanzia c/o MCC, altri Fondi Pubblici e Fondi di Intermediari Finanziari. Il Cliente prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la Garanzia prestata da Confidi può essere considerata “Aiuto di Stato” qualora fornita con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006. Nel caso la domanda di garanzia fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente Sviluppo Artigiano da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo. La garanzia può essere concessa di norma, ma non esclusivamente, nella misura del 50% delle perdite subite dalla Banca o dall’IF relativamente al finanziamento oggetto della garanzia di Sviluppo Artigiano. Ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni, il Confidi pagherà l’importo che la Banca o l’IF documenta nel caso di inadempimento del Cliente. La garanzia “sussidiaria”, prevede il pagamento dopo che la Banca o l’IF ha esperito le procedure esecutive per il recupero del credito nei confronti del Cliente stesso e/o di eventuali coobbligati. La garanzia “a prima richiesta” comporta il pagamento alla Banca e/o all’IF senza attendere il termine delle procedure di recupero nei confronti del Cliente. In entrambi i casi, il Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate.

Art. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente contratto evidenzia le voci di costo e le quote sociali che dovranno essere corrisposte al Confidi. Il Confidi, valutata la presenza del merito creditizio, inoltra alla Banca la Lettera di Garanzia, allegando una “Autorizzazione all’Addebito”, sottoscritta dal Cliente, contenente i costi e le quote sociali da corrispondere al Confidi, in unica soluzione, al momento dell’erogazione del finanziamento. Le quote sono di proprietà del Socio e sono rimborsabili in caso di recesso, previa estinzione di ogni finanziamento garantito dal Confidi. Il Confidi collabora con il Cliente nel verificare l’applicazione delle condizioni previste nella Convenzione da parte della Banca e/o IF.

Il Cliente accetta, insindacabilmente, la classe di rating/scoring assegnata dal Confidi ed è a conoscenza che le condizioni economiche applicate dal Confidi al finanziamento garantito variano in base alla classe di rischio assegnata. L’esatta quantificazione delle condizioni economiche relative all’esecuzione del presente contratto verrà comunicata al Cliente al momento del perfezionamento del contratto medesimo secondo quanto stabilito all’art.9, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art.4.2. Sono previste condizioni favorevoli nel caso di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo Centrale di Garanzia (MCC) o della controgaranzia Finlombarda.

SPESE ISTRUTTORIA PRATICA:

0,25% sull’importo richiesto con un min. di 70,00€ ed un max. di 270,00€ da applicarsi sull’importo totale della pratica.

Nel caso di richiesta di più pratiche nello stesso mese sconto del 30% sulla seconda pratica, sconto del 50% sulla terza pratica, nessuna spesa per le pratiche successive.

Gli importi delle spese saranno determinati al momento della richiesta in base all’ammontare complessivo della pratica e saranno trattenute dalla banca al momento del perfezionamento.


ONERI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA SUSSIDIARIA:

Affidamenti a breve termine:


Livello di rischio	Gar. fino al 25% o controgarantito (F.di Usura, LR11) Importo richiesto	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	Garanzia fino al 60% Importo richiesto	Garanzia fino al 80% Importo richiesto
	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*
Rischio Basso	0,66	1,06	1,27	1,70
Rischio Medio Basso	0,82	1,27	1,52	2,03
Rischio Medio	0,95	1,40	1,68	2,24
Rischio Medio Alto	1,10	1,55	1,86	2,48
Rischio Alto	1,30	1,80	2,16	2,88

Affidamenti a breve termine con controgaranzia MCC:

Se la pratica, inoltrata al Fondo Centrale di Garanzia (MCC), viene ammessa all’intervento del Fondo le commissioni saranno rideterminate secondo la tabella seguente, nel caso di non ammissione verranno applicate le commissioni standard.

Livello di rischio	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	Garanzia fino al 60% Importo richiesto	Garanzia fino al 80% Importo richiesto	
	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*	
Rischio Basso	0,90	1,08	1,45	
Rischio Medio Basso	1,08	1,30	1,73	
Rischio Medio	1,19	1,43	1,90	
Rischio Medio Alto	1,32	1,58	2,11	
Rischio Alto	1,53	1,84	2,45	

Commissioni su affidamenti a breve termine con controgaranzia Finlombarda:


Livello di rischio	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	
	Perc. commissioni	
Rischio Basso	0,80	
Rischio Medio Basso	0,95	
Rischio Medio	1,05	
Rischio Medio Alto	1,16	
Rischio Alto	1,31	

Finanziamenti a medio/lungo termine:


Livello di rischio	Con garanzie reali ipo-capienti Importo richiesto	Controgarantito (F.di Usura, LR 11) Importo richiesto	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	Garanzia fino al 60% Importo richiesto	Garanzia fino al 80% Importo richiesto
	Perc. annua	Perc. annua	Perc. annua	Perc. annua	Perc. annua
Rischio Basso	0,31 max 3,10	0,46 max 2,76	0,51 max 3,06	0,61 max 3,66	0,82 max 4,92
Rischio Medio Basso	0,36 max 3,60	0,56 max 3,36	0,61 max 3,66	0,73 max 4,38	0,98 max 5,88
Rischio Medio	0,41 max 4,10	0,66 max 3,96	0,71 max 4,26	0,85 max 5,10	1,14 max 6,84
Rischio Medio Alto	0,46 max 4,60	0,76 max 4,56	0,81 max 4,86	0,97 max 5,82	1,30 max 7,80
Rischio Alto		0,86 max 5,16	0,91 max 5,46	1,09 max 6,54	1,46 max 8,76

Finanziamenti a medio/lungo termine con controgaranzia MCC:

Se la pratica, inoltrata al Fondo Centrale di Garanzia (MCC), viene ammessa all'intervento del Fondo le commissioni saranno rideterminate secondo la tabella seguente, nel caso di non ammissione verranno applicate le commissioni standard.

Livello di rischio	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	Garanzia fino al 60% Importo richiesto	Garanzia fino al 80% Importo richiesto	
	Perc. annua	Perc. annua	Perc. annua	
Rischio Basso	0,43 max 2,58	0,52 max 3,12	0,70 max 4,20	
Rischio Medio Basso	0,52 max 3,12	0,62 max 3,72	0,83 max 4,98	
Rischio Medio	0,60 max 3,60	0,72 max 4,32	0,97 max 5,82	
Rischio Medio Alto	0,69 max 4,14	0,82 max 4,92	1,11 max 6,66	
Rischio Alto	0,77 max 4,62	0,93 max 5,58	1,24 max 7,44	

Finanziamenti a medio/lungo termine con controgaranzia Finlombarda:

Livello di rischio	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	
	Perc. annua	
Rischio Basso	0,38 max 2,30	
Rischio Medio Basso	0,46 max 2,76	
Rischio Medio	0,53 max 3,18	
Rischio Medio Alto	0,61 max 3,66	
Rischio Alto	0,68 max 4,08	


ONERI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA "A PRIMA RICHIESTA":

Affidamenti a breve termine:


Livello di rischio	Gar. fino al 25% o controgarantito (F.di Usura, LR11) Importo richiesto	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	Garanzia fino al 60% Importo richiesto	Garanzia fino al 80% Importo richiesto
	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*
Rischio Basso	1,21	1,61	1,93	2,58
Rischio Medio Basso	1,37	1,82	2,18	2,91
Rischio Medio	1,50	1,95	2,34	3,12
Rischio Medio Alto	1,65	2,10	2,52	3,36

Affidamenti a breve termine con controgaranzia MCC:

Se la pratica, inoltrata al Fondo Centrale di Garanzia (MCC), viene ammessa all'intervento del Fondo le commissioni saranno rideterminate secondo la tabella seguente, nel caso di non ammissione verranno applicate le commissioni standard.

Livello di rischio	Garanzia fino al 50%	Garanzia fino al 60%	Garanzia fino al 80%	
	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*	Perc. commissioni*	
Rischio Basso	1,24	1,48	1,98	
Rischio Medio Basso	1,40	1,68	2,24	
Rischio Medio	1,50	1,80	2,40	
Rischio Medio Alto	1,62	1,94	2,58	

Commissioni su affidamenti a breve termine con controgaranzia Finlombarda:


Livello di rischio	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	
	Perc. commissioni	
Rischio Basso	1,21	
Rischio Medio Basso	1,31	
Rischio Medio	1,31	
Rischio Medio Alto	1,31	

Finanziamenti a medio/lungo termine:


Livello di rischio	Controgarantito (F.di Usura, LR 11) o con altre garanzie ipo-capienti Importo richiesto	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	Garanzia fino al 60% Importo richiesto	Garanzia fino al 80% Importo richiesto
	Perc. annua	Perc. annua	Perc. annua	Perc. annua
Rischio Basso	0,76 max 4,56	0,81 max 4,86	0,97 max 5,82	1,30 max 7,80
Rischio Medio Basso	0,86 max 5,16	0,91 max 5,46	1,09 max 6,54	1,46 max 8,76
Rischio Medio	0,96 max 5,76	1,01 max 6,06	1,21 max 7,26	1,62 max 9,72
Rischio Medio Alto	1,06 max 6,36	1,11 max 6,66	1,33 max 7,98	1,78 max 10,68

Finanziamenti a medio/lungo termine con controgaranzia MCC:

Se la pratica, inoltrata al Fondo Centrale di Garanzia (MCC), viene ammessa all'intervento del Fondo le commissioni saranno rideterminate secondo la tabella seguente, nel caso di non ammissione verranno applicate le commissioni standard.

Livello di rischio	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	Garanzia fino al 60% Importo richiesto	Garanzia fino al 80% Importo richiesto	
	Perc. annua	Perc. annua	Perc. annua	
Rischio Basso	0,62 max 3,72	0,75 max 4,50	1,00 max 6,00	
Rischio Medio Basso	0,70 max 4,20	0,84 max 5,04	1,12 max 6,72	
Rischio Medio	0,78 max 4,68	0,93 max 5,58	1,25 max 7,50	
Rischio Medio Alto	0,85 max 5,10	1,02 max 6,12	1,37 max 8,22	

Finanziamenti a medio/lungo termine con controgaranzia Finlombarda:

Livello di rischio	Garanzia fino al 50% Importo richiesto	
	Perc. annua	
Rischio Basso	0,61 max 3,66	
Rischio Medio Basso	0,68 max 4,08	
Rischio Medio	0,76 max 4,56	
Rischio Medio Alto	0,83 max 4,98	

* la percentuale indicata è applicata flat indipendentemente dalla durata dell'affidamento ad eccezione dei "Prefinanziamenti" dove la percentuale è da considerarsi annua e quindi da rapportare alla durata effettiva della garanzia

QUOTE DI CAPITALE:

E' previsto il versamento di ulteriore capitale sociale ad integrazione di quello già posseduto secondo le regole:

- una quota sociale (Euro 5,16) per ogni 1.000,00 (mille) Euro di affidamento garantito in caso di nuova richiesta o di nuovo finanziamento;

- una quota sociale (Euro 5,16) per ogni 10.000,00 (diecimila) Euro di affidamento garantito in caso di rinnovo;

In caso di "Prefinanziamenti" non è previsto il versamento di ulteriore capitale sociale.

Art. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

4.1 Risoluzione del Contratto

Il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità per Confidi di preventiva comunicazione al Cliente con conseguente revoca della garanzia nei seguenti casi:

- comunicazione della Banca della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento delle competenze dovute al Confidi riguardanti il rilascio iniziale della garanzia, la revisione periodica, i rinnovi successivi anche se parziali. Detta condizione è inserita nella Lettera di Garanzia trasmessa alla Banca e/o IF.

4.2 Recesso dal Contratto

Il Cliente può recedere dal Contratto di Garanzia, fermo restando quanto espressamente previsto all'art. 4.1, comunicando per iscritto la recessione stessa a Sviluppo Artigiano previa attestazione della Banca e/o IF di lettera di manleva sul o sui finanziamenti/affidamenti concessi, assistiti dalla garanzia del Confidi.

4.3 Modifiche Unilaterali del Contratto

Il Confidi, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 118 del D. Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche e integrazioni, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di giustificato motivo, le condizioni normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione secondo modalità contenenti in modo evidenziato "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4.4 Estinzione Anticipata

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Confidi non rimborsa neanche parzialmente le commissioni di garanzia corrisposte all'atto dell'erogazione del finanziamento stesso ed ogni altra spesa dovuta.

4.5 Modifica dello "status" del Cliente

Il cliente si obbliga a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica intervenuta nella ditta (es: Ragione Sociale, sede, forma giuridica, domicilio, rappresentante legale ecc.).

Art. 5 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

I termini e le modalità dell'eventuale escussione della garanzia sono disciplinati dalla convenzione in essere tra il Confidi e la Banca e/o IF. In caso di escussione della garanzia, il Cliente e gli eventuali Garanti dovranno rimborsare al Confidi, senza ritardi ed a semplice richiesta inviata dal Confidi, con un preavviso almeno di tre giorni, la somma che il Confidi ha corrisposto alla Banca e/o IF. Pertanto, ad avvenuta liquidazione degli importi dovuti, il Confidi potrà esercitare nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti il diritto di surroga e di rivalsa per le somme pagate senza che possa essere opposta eccezione alcuna, intendendosi fin d'ora rimosso ogni adempimento al reintegro delle ragioni di credito del Confidi. Il Cliente e gli eventuali garanti devono versare al Confidi gli interessi di mora in caso di ritardo nel rimborso delle somme a far data dalla comunicazione dall'avvenuta escussione del creditore, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dal Confidi per il recupero del credito. Il Cliente e gli eventuali garanti non possono opporre alcuna eccezione nonostante l'eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito. Resta ferma la facoltà del Confidi di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito. Delle cessioni il Confidi darà comunicazione al Cliente ai sensi di legge.

Art. 6 – DIRITTO DI RITENZIONE

A seguito del conseguente pagamento effettuato alla banca e/o IF dell'escussione della garanzia, il Confidi ha diritto di compensare il credito vantato, ancorché liquido ed esigibile, con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal cliente versata e detenuta dal Confidi in relazione al rapporto instaurato, senza obbligo di preavviso o formalità.

Art. 7 – COMUNICAZIONI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Confidi fornisce al Cliente:

- comunicazione annuale contenente un rendiconto ed il documento di sintesi delle principali condizioni economiche relative allo svolgimento del rapporto, solamente nel caso in cui la commissione applicata da Confidi per la concessione della garanzia sia corrisposta periodicamente;
- comunicazioni riguardanti l'art. 4.3;
- comunicazione della cessazione del contratto entro 60 gg. dall'estinzione del debito garantito. Trascorso detto termine, e in caso di mancata comunicazione, la stessa si considera come trasmessa (silenzio assenso).

Il Confidi su richiesta del Cliente é tenuto a comunicare gli elementi essenziali di eventuali variazioni del rapporto contrattuale. L'invio al Cliente delle comunicazioni sopra indicate sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto in forma cartacea ovvero elettronica, presso la sede legale della ditta indicata nel presente contratto o sue variazioni. Qualsiasi variazione successiva dovrà essere comunicata al Cliente. In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni alla Clientela si intendono approvate trascorsi 60 gg dal ricevimento.

7.1 Modalità di comunicazione tra le parti

Le comunicazioni di cui agli artt. 3,4,5,9,10 e del presente art. 7 sono effettuate mediante:

- a) Raccomandata A/R;
- b) Fax (se disponibile a tutte le parti interessate);
- c) Posta elettronica certificata (se disponibile a tutte le parti interessate).

Art. 8 – RICHIESTE AL CONFIDI

Il Cliente ha il diritto di richiedere al Confidi e ottenere, a proprie spese come espressamente citato nel Foglio Informativo, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, informazioni sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.

Art. 9 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si considererà perfezionato nel momento in cui il Cliente avrà conoscenza legale (secondo le modalità di cui all'art. 7.1) della sottoscrizione del medesimo da parte del Confidi.

Art. 10 – RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per mezzo lettera A/R a:

Sviluppo Artigiano - Via Della Pila, 3/A - 30175 Venezia-Marghera

o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica:

legale@sviluppoartigiano.legalmail.it

L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.sviluppoartigiano.it o www.arbitrobancariofinanziario.it o ancora al Confidi stesso.

Se ancora non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Socio prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti ovvero presso la Camera di Commercio di Venezia.

Art. 11 – ELEZIONE DOMICILIO

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

Sviluppo Artigiano - Via Della Pila, 3/A - 30175 Venezia-Marghera

Il Cliente presso la sede legale della ditta come indicato nel presente contratto (o sue successive variazioni).

Art. 12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Cliente e il Confidi, in relazione alla presente richiesta, è competente il Foro di Venezia.

Luogo e data, _____

(Sviluppo Artigiano)

(Il Cliente)

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole contrattuali: Art. 3) Condizioni Economiche; Art. 4) Condizioni Contrattuali; Art. 5) Escussione della Garanzia; Art. 7) Comunicazioni e modalità di comunicazione; Art. 9) Perfezionamento del contratto; Art. 12) Legge Applicabile e Foro Competente.

Luogo e data, _____

(Il Cliente)

Il Cliente dichiara che gli è stata consegnata copia del presente contratto comprensiva delle condizioni economiche.

Luogo e data, _____

(Il Cliente)